



COMUNE DI SIENA

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA FORTEZZA MEDICEA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.431 del 13.05.1986
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.244 del 01.09.1998
Modificato con deliberazione del Consdiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018

INDICE

- **Art. 1**
- **Art. 2**
- **Art. 3**
- **Art. 4**
- **Art. 5**
- **Art. 6**
- **Art. 7**
- **Art. 8**
- **Art. 9**
- **Art. 10**
- **Art. 11**
- **Art. 12**

Art. 1

La struttura denominata "Fortezza Medicea" è riconosciuta quale immobile di interesse storico e fa parte del patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 2

Compatibilmente alla peculiare natura dell'immobile, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia, nonché da quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento, è consentita la concessione in uso della Fortezza, purché ne sia garantito il rispetto della destinazione e delle strutture architettoniche.

Art. 3

La concessione in uso della Fortezza Medicea può essere fatta solo temporaneamente e per iniziative e manifestazioni che corrispondono a finalità di tipo culturale, politico, economico, turistico, ricreativo e sportivo.

Art. 4

La gestione delle concessioni in uso della Fortezza Medicea per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente punto 3) è demandata alla Giunta Municipale, che si avvale, per l'esame e l'istruttoria delle domande tese ad ottenere la concessione, di una apposita Commissione presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta di 4 membri nominati dal Consiglio Comunale e di cui 2 della maggioranza e 2 della minoranza consiliare.

Possono partecipare alle riunioni della Commissione i Dirigenti dei Servizi Comunali interessati.

Art. 5

Coloro che intendono usufruire della concessione in uso della Fortezza Medicea devono presentare domanda al Sindaco di Siena entro e non oltre il 28 Febbraio. di ciascun anno.

Le manifestazioni che implicino un uso esclusivo della Fortezza Medicea nel periodo estivo (giugno-settembre) sono limitate ad un massimo di 30 (trenta) giorni consecutivi.

Nella domanda di concessione in uso dovrà specificarsi, oltre il tipo di iniziativa o manifestazione che si intende promuovere, la durata dell'occupazione, nonché l'impegno a sostenere le spese relative ad eventuali ripristini che la Commissione di cui all'art. 4 ritenga necessari, sulla base di verifiche che verranno effettuate all'atto della consegna e delle riconsegna dell'area. La Commissione inoltre stabilisce la data di riconsegna dell'area medesima.

Dovrà, inoltre, essere presentato un progetto grafico-descrittivo di massima della manifestazione che si intende promuovere.

Nella domanda dovrà anche essere indicata l'eventuale disponibilità del richiedente ad effettuare prestazioni di servizi e migliorie (servizi igienici per le grandi manifestazioni, interventi manutentivi, ecc.).

Art. 6

La Commissione di cui al precedente art.4, esamina, entro il 10 Aprile di ciascun anno le domande e propone, sulla base delle stesse la programmazione delle manifestazioni da ospitare.

La Commissione ha facoltà di proporre rifiuto sulla richiesta di concessione sulla base di comprovate e documentate inidoneità delle iniziative proposte, rispetto alla destinazione dell'immobile e delle sue aree; può altresì, proporre la riduzione degli spazi richiesti.

Successivamente la Giunta Municipale esprime in merito le proprie determinazioni.

Art. 7

Potranno essere accolte domande pervenute fuori dai termini indicati nel presente regolamento quando la richiesta riguardi particolari progetti di notevole interesse di cui alle finalità

dell'art.3, ovvero quando termini di legge richiedono il rilascio dell'autorizzazione con largo anticipo, come nel caso di Mostre, Fiere ed Esposizioni che debbono essere inserite nel calendario regionale, previo parere della apposita Commissione prevista dal presente Regolamento.

Art. 8

Il Concessionario è tenuto al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, secondo le norme e le tariffe vigenti.

Art. 9

Sono a carico del concessionario le spese di allacciamento alla rete idrica, per l'energia elettrica e per il servizio telefonico. Sono altresì a carico dello stesso i relativi consumi.

Art. 10

Il Concessionario dovrà rispondere dei danni alle persone, alle cose, ed alla struttura concessa in uso, che fossero causati durante il periodo di occupazione della Fortezza Medicea e dipendenti dalle attività svolte.

A garanzia di eventuali danni che possono essere arrecati, fra l'altro, anche alla struttura, la Giunta Municipale dispone il versamento di adeguata cauzione, sentito il parere della Commissione prevista dal presente Regolamento.

Art. 11

Della concessione in uso è data comunicazione alla parte richiedente. Tuttavia l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione, quando vengano meno le condizioni previste dal presente Regolamento per sopravvenuti motivi di ordine, pubblico. La revoca deve essere comunicata con raccomandata postale alla parte interessata.

Art. 12

Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana
(introdotta con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018)

1. Il Comune di Siena informa il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa, anche nei rapporti con gli amministrati, ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, volto a sancire il divieto di condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ovvero usuali di organizzazioni fasciste e naziste e ad ogni forma di discriminazione prevista dalla legge.

2. In coerenza ai principi richiamati al comma 1, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare saranno conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si porranno in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCALBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Gli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati dagli uffici comunali da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture di proprietà pubblica, dovranno contenere una specifica prescrizione riguardante il divieto di svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino condotte difformi dalle norme di legge soprarichiamate. Nei medesimi atti dovrà, altresì, essere prescritto a carico del soggetto richiedente il dovere di vigilare, affinché l'attività venga svolta e/o l'iniziativa venga organizzata con modalità e/o finalità non lesive delle suddette disposizioni normative.

4. È causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645 del 1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle prescrizioni previste al precedente comma 3. L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale